



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 164/16/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL
DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS
(PROC. N. 364/DDA/CA - <http://mp3fiesta.com>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/868, pervenuta in data 13 luglio 2016 (prot. n. DDA/0001712), è stata segnalata dalla FPM-Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale, giusta delega delle Società Sony Music Entertainment S.p.A., Universal Music Italia S.r.l. e Warner Music Italia S.r.l., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito *internet* mp3fiesta.com, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - “Alessandra Amoroso/Senza nuvole”, alla pagina *internet* http://mp3fiesta.com/senza_nuvole_album252675/
 - “Biagio Antonacci/Inaspettata”, alla pagina *internet* http://mp3fiesta.com/inaspettata_album296497/
 - “Giorgia/Stonata”, alla pagina *internet* http://mp3fiesta.com/stonata_album134343/
 - “Giorgia/Girasole”, alla pagina *internet* http://mp3fiesta.com/greatest_hits_album30747/
 - “Noemi/Sulla mia pelle”, alla pagina *internet* http://mp3fiesta.com/sulla_mia_pelle_album282328/
 - “Marco Mengoni/Re Matto”, alla pagina *internet* http://mp3fiesta.com/re_matto_album279056/
 - “Zucchero/Il volo”, alla pagina *internet* http://www.mp3fiesta.com/spirito_divino_album221300/
 - “Jovanotti/Falla girare”, alla pagina *internet* http://www.mp3fiesta.com/falla_girare_album303129/



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Jovanotti/A te”, alla pagina *internet*
http://www.mp3fiesta.com/a_te_track1699123/
- “Jovanotti/Tanto”, alla pagina *internet*
http://www.mp3fiesta.com/tanto_3_album303825/
- “Jovanotti/La mia moto”, alla pagina *internet*
http://mp3fiesta.com/la_mia_moto_album199220/
- “Vasco Rossi/Buoni o cattivi”, alla pagina *internet*
http://mp3fiesta.com/buoni_o_cattivi_album35493/
- “Vasco Rossi/Stupido Hotel”, alla pagina *internet*
http://mp3fiesta.com/stupido_hotel_album85846/
- “Vasco Rossi/Liberi, Liberi”, alla pagina *internet*
http://mp3fiesta.com/liberi_liberi_album85840/
- “Vasco Rossi/Gli angeli”, alla pagina *internet*
http://www.mp3fiesta.com/vasco_rossi_collection_cd2_album85866/
- “Vasco Rossi/Il mondo che vorrei”, alla pagina *internet*
http://mp3fiesta.com/il_mondo_che_vorrei_album152214/
- “Vasco Rossi/Gli spari sopra”, alla pagina *internet*
http://mp3fiesta.com/gli_spari_sopra_album85843/
- “Vasco Rossi/Rewind”, alla pagina *internet*
http://mp3fiesta.com/rewind_cd1_album85862/
- “Zucchero/Chocabeck”, alla pagina *internet*
http://mp3fiesta.com/chocabeck_album360810/
- “Jovanotti/Safari”, alla pagina *internet*
http://mp3fiesta.com/safari_limited_edition_album151325/
- “Arisa/Sincerità”, alla pagina *internet*
http://mp3fiesta.com/sincerita_album201128/
- “Laura Pausini/Primavera in anticipo”, alla pagina *internet*
http://mp3fiesta.com/primavera_in_anticipo_album234922/
- “Laura Pausini/Io canto”, alla pagina *internet*
http://mp3fiesta.com/io_canto_album61569/
- “Pink Floyd/Money”, alla pagina *internet*
http://www.mp3fiesta.com/echoes_the_best_of_pink_floyd_album122397/
- “Laura Pausini/Inedito”, alla pagina *internet*
http://mp3fiesta.com/inedito_deluxe_edition_album405490/



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Bruno Mars/Grenade”, alla pagina *internet*
http://www.mp3fiesta.com/grenade_album398540/
- “Bruno Mars/Just the way you are”, alla pagina *internet*
http://www.mp3fiesta.com/just_the_way_you_are_single_album347996/
- “Coldplay/Viva La Vida”, alla pagina *internet*
http://www.mp3fiesta.com/viva_la_vida_cd_single_album487813/
- “Birdy/Skinny Love”, alla pagina *internet*
http://www.mp3fiesta.com/birdy_deluxe_version_album406083/
- “Coldplay/Speed of sound”, alla pagina *internet*
http://www.mp3fiesta.com/speed_of_sound_album42653/

La FPM, nelle note all’istanza ha inoltre, specificato che “*Si precisa che non risulta che tale sito abbia mai siglato accordi di distribuzione e/o diffusione con i rispettivi detentori dei diritti delle opere segnalate*”;

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;
3. Dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito *internet*, raggiungibile alla *mail* support3@mp3fiesta.com, risulta verosimilmente registrato dalla Key-Systems GmbH, società con sede in Im Oberen Werk 1, 66386 St. Ingbert, Germania e contatto *mail* abuse@key-systems.net, per conto della Streamusic Ltd, società con sede in Stasikratous 37, Centre Point Tower, Office 602 P.C. Nicosia, Cipro e contatto *mail* streamusic.ltd@gmail.com; i servizi di *hosting* appaiono verosimilmente forniti dalla società Avantel Close Joint Stock Company, con sede in 1-15, Skladochnaya street, 127018, Mosca, Federazione Russa, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Mosca, Federazione Russa;
4. Con comunicazione del 15 luglio 2016 (prot. n. DDA/0001723), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 364/DDA/CA relativo all’istanza DDA/868, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo e della circostanza che



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'istanza sia stata presentata da un'associazione di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u)*, del *Regolamento*;

5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito [http:// mp3fiesta.com](http://mp3fiesta.com), è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 15 luglio 2016, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
10. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://mp3fiesta.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://mp3fiesta.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <http://mp3fiesta.com> nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b*), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l*), e 135, comma 1,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi